



## COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI MANDURIA DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1 LETT. D) DEL D. LGS. 18.04.2016 N.50 E SS.MM.II.**

### IL RESPONSABILE AREA 7

Vista la Deliberazione n. 288 del 05.10.2022 adottata dalla Giunta Comunale di cui all’art. 48 del D. Lgs. n.267/2000, con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare/regolamento, contenente gli indirizzi per la disciplina delle modalità di costituzione e gestione di un Albo finalizzato al conferimento degli incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 per il Comune di qualora non sia possibile avvalersi dell’avvocatura interna dell’Ente come previsto dall’art. 3 del vigente regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale;

Vista la propria Determinazione n. 1130 del 3.11.2022 avente ad oggetto “Approvazione schema di avviso ed allegata domanda per la formazione dell’elenco degli avvocati di fiducia del comune di Manduria cui affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio”

### RENDE NOTO

E’ indetto avviso pubblico finalizzato alla formazione, con le modalità di seguito specificate, dell’Elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi legali per la difesa in giudizio dell’Ente innanzi alle competenti autorità giudiziarie.

### AVVISA

Gli avvocati interessati ad essere inseriti nell’Elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale istituito presso il Comune di Manduria, che possono richiedere l’iscrizione nel predetto Elenco, secondo le modalità di seguito indicate.

## **Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il Comune di Manduria intende formare un nuovo Elenco di avvocati esterni, singoli e/o associati, dal quale attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali consistenti in incarichi di patrocinio legale o consulenze/pareri legali in controversie nelle quali il Comune medesimo è parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) e 2) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. ii. (Codice dei Contratti pubblici). Tanto al fine di adeguare la disciplina esistente ai principi stabiliti dallo stesso Codice dei Contratti pubblici ed alle Linee Guida in materia espresse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo cui tali servizi, pur configurando la tipologia contrattuale del contratto d'opera professionale di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, devono essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici.

2. I servizi legali in questione saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'Elenco, qualora non sia possibile avvalersi dell'avvocatura interna. Nel rispetto dei suddetti principi il Comune si riserva la facoltà di affidare ad un professionista determinato, anche non iscritto nell'Elenco, uno dei servizi legali di cui al predetto art. 17 comma 1 lett.d), con affidamento diretto adeguatamente motivato, nei casi di consequenzialità tra incarichi, di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, o quando, nei casi di specialità o complessità della controversia o per la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si renda opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea e comprovata specializzazione o esperienza.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina l'affidamento dei servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. riguardanti la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, per i quali si applica integralmente il codice dei contratti pubblici.

## **Art. 2 Formazione dell'elenco**

1. L'iscrizione nell'Elenco avverrà secondo ordine alfabetico ed è subordinata all'esito positivo della verifica della domanda di iscrizione e della documentazione trasmessa unitamente ad essa. L'Elenco è unico ed è suddiviso per sezioni in relazione alle seguenti tipologie di contenzioso:

- Sezione A - Contenzioso amministrativo e contabile: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) — Consiglio di Stato (C.D.S.) - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.- Corte dei Conti;
- Sezione B - Contenzioso civile: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili ed eventuali organismi di mediazione;
- Sezione C - Contenzioso in materia di lavoro: Assistenza e patrocinio presso la Magistratura Ordinaria;
- Sezione D - Contenzioso penale: Assistenza e patrocinio presso la Magistratura Ordinaria;
- Sezione E - Contenzioso tributario: Assistenza e patrocinio presso la Corte di Cassazione.

2. E' ammessa l'iscrizione del professionista, singolo o associato, che ne faccia richiesta, fino ad un massimo di 3 (tre) sezioni. Nel caso in cui si indichino più di tre tipologie di contenzioso, l'iscrizione avverrà con riferimento alle prime tre tipologie indicate.

### **Art. 3 Requisiti occorrenti per l'iscrizione**

1. - cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
  - iscrizione all'Albo degli Avvocati;
  - insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti contro la persona o per delitti finanziari, corruzione, frode e riciclaggio di proventi da attività illecita ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - insussistenza di sanzioni disciplinari irrogate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
  - non avere in corso incarichi di difesa contro il Comune di Manduria.
  - essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione;
2. In caso di domanda di iscrizione presentata sia da associazione professionale o da società di avvocati e sia dal singolo avvocato che ne fa parte, qualora entrambe le domande di iscrizione possano essere accolte per la sussistenza dei requisiti in capo ad entrambi i richiedenti, verrà presa in considerazione la domanda pervenuta per prima.
3. In caso di variazione o del venir meno di uno dei requisiti elencati al precedente comma 1 da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco, gli stessi sono obbligati a darne formale comunicazione all'Ente che provvederà ad effettuare le relative modifiche.
4. Il professionista dovrà indicare al massimo tre sezioni dell'Elenco cui intende essere iscritto.
5. I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, utilizzando il **modello di fac-simile**, debitamente compilato e sottoscritto;
6. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;
  - curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto, reso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003 s.m.i.), attestante:
    - ° i titoli di studio;
    - ° le esperienze maturate;
    - ° le materie di specializzazione;
    - ° gli incarichi svolti.

In caso di studi associati dovrà essere redatta una breve relazione sull'attività dello studio stesso allegando i curriculum vitae, redatti e sottoscritti nei termini sopra indicati, da ogni singolo professionista associato.

Per Studi Associati divisi in BU/Dipartimenti sarà sufficiente il curriculum vitae di uno dei legali rappresentanti dello studio avente in sé i requisiti di specializzazione, con indicazione del team di lavoro.

7. Ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea ed informatizzata da parte dell'Ufficio Legale del Comune di Manduria e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura di selezione in oggetto e degli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà l'Ufficio Legale nella persona del Responsabile in quanto anche responsabile del procedimento in oggetto.

8. Le domande pervenute saranno inserite nell'elenco secondo l'ordine alfabetico, previa verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione da parte del Responsabile dell'Area.

9. L'Ufficio si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, dei titoli e delle esperienze maturate e dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.

10. Con riferimento alle suddette dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R 445/2000 l'Ente si riserva di procedere alle verifiche a campione in ogni momento ai sensi dell'art. 71. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dall'Albo, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

11. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'Ente si riserva la facoltà di chiedere integrazioni;

12. A pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista anche con firma digitale.

#### **Art. 4 Modalità di presentazione della domanda**

1. In sede di prima formazione dell' Elenco, la domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comune di Manduria a mezzo pec al seguente indirizzo: **protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it**, completa delle informazioni e della documentazione richiesta, **nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente.**

2. La domanda dovrà riportare il seguente oggetto: **“Avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore del Comune di Manduria di cui all'art.17 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii”**. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

3. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati **esclusivamente** tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato all'iscrizione nell'Elenco con un'unica mail ed essere contenuti in un file formato PDF non modificabile.

4. La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.

5. All'esito dell'esame delle istanze sarà data comunicazione, attraverso pubblicazione sull'Albo on line, delle sole domande ammesse.

## **Art. 5 Formazione e aggiornamento dell'Elenco**

1. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale o consulenze nei termini sopra specificati.

L'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine a eventuali futuri conferimenti di incarichi.

2. Le domande di inserimento nell'Elenco e le istanze di conferma saranno esaminate dal Responsabile del Settore Affari Legali. L'iscrizione non potrà aver luogo in caso di:

1. mancanza, incompletezza e/o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni e impegni previsti dal modulo di domanda;
2. mancanza dei requisiti e/o degli allegati di cui all'art. 3;
3. assenza della sottoscrizione di cui all'art. 3, ultimo comma.

L'inserimento in Elenco avverrà secondo ordine alfabetico ed i professionisti che hanno presentato domanda saranno inclusi nelle sezioni da 1 a 5 dell'Elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

3. L'Elenco avrà valore a decorrere dalla data di pubblicazione.

4. L'iscrizione all'albo può avvenire in qualsiasi momento e non è soggetta a scadenza. L'Albo verrà aggiornato dal 1 gennaio di ogni anno.

## **ART. 6 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

1. Il Responsabile del servizio Affari legali provvederà a conferire l'incarico unicamente nell'ipotesi in cui la Giunta Comunale ravviserà, in sede di deliberazione dell'atto di promozione o resistenza alla lite, l'opportunità di affidare l'incarico a professionista esterno.

La proposta verrà redatta dal Responsabile del Servizio legale sulla base di una documentata istruttoria del Responsabile del Settore cui afferisce - *ratione materiae* - la controversia oggetto del servizio legale da affidare, che evidenzii le ragioni dell'Ente e contenga le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. A tal fine le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire al Servizio Affari Legali, le informazioni, le relazioni ed i documenti necessari per la gestione delle controversie.

2. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata, fatta salva ogni diversa previsione statutaria, esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco mediante la sottoscrizione della procura alle liti per ogni singolo grado di giudizio;

Quando, in caso di impossibilità e/o incompatibilità dell'Avvocatura interna a costituirsi e/o ad attivarsi processualmente, risulti necessario conferire un incarico legale esterno ai sensi del regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale, la scelta del Legale è di competenza del Responsabile del Servizio Affari Legali nel rispetto principi stabiliti dal D.lgs.50/2016 e dei seguenti principi:

-rotazione tra gli iscritti;

-per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;

-specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;

-casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

Nell'individuazione del professionista il Responsabile del Servizio Affari Legali si atterrà alle procedure indicate nel presente avviso.

**3.** E' fatta salva la facoltà di individuare altri legali non iscritti nell'Elenco qualora l'eccezionalità, la complessità e quindi l'importanza del contenzioso giustificano un affidamento al di fuori dell'Elenco a soggetti in possesso di comprovata specifica competenza professionale.

**4.** L'Ente si riserva la facoltà di affidare l'incarico all'esito di procedura comparativa al ribasso tra più preventivi di spesa.

**5.** L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

**6.** Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano in corso giudizi contro l'Ente per conto di terzi pubblici o privati o che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune di Manduria.

**7.** Non possono altresì essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Ufficio Legale del Comune di Manduria.

**8.** Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto.

## **Art. 7 Determinazione del compenso**

1. Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali rientranti nei servizi legali di cui art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) e 2) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. di che trattasi, l'avvocato interpellato, dovrà attenersi ai parametri ed alle fasi previste dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii, o a quello di tempo in tempo vigente.

2. In caso in cui l'Ente decida di affidare l'incarico all'esito di procedura comparativa al ribasso tra più preventivi di spesa, il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico è determinato dalla somma dei compensi richiesti dal professionista per ogni singola fase della controversia, oltre spese generali, accessori di legge (C.A. e IVA) e rimborso spese borsuali documentate.

3. Il preventivo di parcella, determinato sulla base delle prevedibili fasi di articolazione del giudizio, sarà liquidato in rapporto all'attività effettivamente espletata. Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio ed a seguito di trasmissione della sentenza o di altro provvedimento definitivo reso dall'autorità giudiziaria adita, previa presentazione di fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo di cui si è beneficiato nonché dietro presentazione:

- del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- del documento fiscale.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, altresì, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dar conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico affidatogli.

A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Amministrazione comunale le spese di giudizio, spetta all'avvocato incaricato la maggior somma tra l'importo pattuito con il disciplinare di incarico e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente.

4. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Manduria, per la durata del rapporto instaurato e sull'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense.

## **Art. 8 Obblighi del professionista.**

1. Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Manduria circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Sarà cura del professionista fornire unitamente alle comunicazioni informative, anche copia dei verbali di causa e degli scritti difensivi approntati per conto del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

partecipare ad incontri e riunioni presso la Sede dell'Ente;

ad aggiornare periodicamente per iscritto l'Ente sullo stato del contenzioso con l'indicazione dell'attività svolta ed inviando copia di ogni scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

a segnalare tempestivamente gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite;

- ad esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di proseguire il giudizio o di esperire ulteriori gradi di giudizio ovvero di addivenire a soluzioni transattive della controversia redigendo i necessari atti;
- la previsione che in caso di transazione o abbandono del giudizio da parte dell'Ente per qualsiasi motivo, verrà corrisposto il solo compenso relativo all'attività effettiva svolta.
- a predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al Responsabile in ordine alla convenienza e utilità per l'ufficio legale, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;

## **Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Manduria, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di iscrizione, gli istanti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Manduria. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Dirigente/Responsabile del Servizio Affari Legali

## **Art. 10 Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Elenco**

**1.** Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni singolo incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione del Contratto d'incarico professionale. Con l'accettazione, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

**2.** La cancellazione dei professionisti dall'Elenco avviene nei seguenti casi:

1. richiesta di cancellazione avanzata dal professionista;
2. perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione comunque accertata;
3. aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
4. non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze



5. aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
6. altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati.

**3.** Alla cancellazione dall'Elenco provvede il Responsabile del Servizio Affari Legali, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato.

**4.** È facoltà dell'Amministrazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.

### **Art. 11 Norme finali**

**1.** L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico.

**2.** Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con il Comune di Manduria avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

**3.** Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti.

**4.** Per ogni informazione inerente il presente Avviso gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Affari Legali (recapiti telefonici: 099.9702203-246). Al fine di dare pubblicità, l'avviso nella sua interezza, ogni sua eventuale modifica e il modulo fac simile di domanda verranno pubblicati sul sito istituzionale [www.comune.manduria.ta.it](http://www.comune.manduria.ta.it).

L'Avviso verrà altresì trasmesso agli Ordini forensi delle province di Taranto, Brindisi e Lecce.

La pubblicazione dell'Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e la pubblicazione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) e 2) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici).

Responsabile della tenuta dell'Elenco, nonché Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Affari Legali, avv. Annamaria Bene.

Manduria, 03.11.2022

Il Responsabile Area 7

Avv. Annamaria Bene